



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364

Prot. n° ~~1138~~ N° 29 /10 Reg. Ordinanze

ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Considerato che il centro abitato di questo Comune è attraversato quotidianamente da veicoli pesanti che dalla SR11 di dirigono verso la SP 38 A e viceversa, creando problemi di inquinamento atmosferico, acustico e viabilistici dal le dimensioni dei veicoli in questione;

Considerato, inoltre, che il centro abitato di Caldiero è "aggirabile" per i veicoli pesanti in quanto esistono due arterie viarie di "adeguata portata veicolare" (strade provinciali) e precisamente, la bretella in Loc. Caldierino a ovest e quella all'inizio del territorio di Colognola ai Colli ad est, entrambe che collegano la S.R. 11 con la S. P. 38 A;

Ritenuto di dover e poter quindi impedire il transito nel c.a. di questo Comune ai veicoli pesanti, al fine di eliminare i problemi sopra elencati;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est;

Con i poteri conferiti dagli artt. 5 e 7 del D.L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

dal giorno 08 luglio 2010, il divieto di transito ai veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t. che non trasportino persone nel centro abitato del comune di Caldiero e nelle vie ad esso afferenti, e precisamente:

via S. Pertini - viale Della Stazione - via XXV Aprile - via degli Alpini - via IV Novembre - via Don Minzioni - c.so A. De Gasperi - via Alberone - via delle Terme - via Santi - Via Ponterotto - via Catena - via Gombion e via Caldierino.

Sono esclusi dal divieto di cui sopra i veicoli che devono effettuare operazioni di carico e scarico all'interno della zona di divieto, i veicoli adibiti a servizio pubblico e i veicoli di proprietà di cittadini residenti nella zona in cui vige il divieto.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del pubblico mediante il posizionamento dell'idonea segnaletica verticale, che avverrà a cura del personale del locale UTC secondo le modalità previste dal vigente codice della strada.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

La Polizia Municipale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

Caldiero, 08 luglio 2010

Visto: IL SINDACO
Molinarioli Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Faustini Arch. Matteo